

"NEGLI OCCHI DEI BAMBINI Onlus"

Associazione di Promozione sociale

Per la tutela e la difesa dei diritti dei bambini e genitori separati

Via Nuova Sarno 261/A - Palma Campania (NA)

STATUTO

Associazione di promozione sociale

Legge 383/2000

Titolo I - Definizione e Finalità

Titolo II - Forma Associativa

Titolo III - Sistema Istituzionale

Titolo IV - Patrimonio, Risorse, Amministrazione

Titolo V - Norme Finali

Titolo I - Definizione e Finalità

Art. 1

Costituzione e Denominazione

È costituita, nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000, l'Associazione denominata **Negli Occhi dei Bambini Onlus**.

L'Associazione è liberamente costituita al fine di operare nel campo della promozione e della tutela dei diritti dei minori e della famiglia, svolgendo attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi sia sul territorio nazionale che su quello internazionale.

Negli Occhi dei Bambini Onlus non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale e svolge attività di promozione e di utilità sociale, così come previsto all'art. 2 della legge 383/2000. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, ancorché in modo indiretto. Può comunque svolgere attività commerciale purché sia occasionale o strumentale al raggiungimento degli scopi sociali. In tal caso gli eventuali utili, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione statutariamente previste. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione può aderire ad organizzazioni, Enti nazionali ed internazionali, che perseguono gli stessi scopi e di cui condivide le finalità statutarie.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale e sede operativa a Palma Campania, in via Nuova Sarno 261/A (NA).

Possono essere aperte sezioni periferiche in altre città italiane, di volta in volta istituite, previa approvazione degli Organismi di Gestione dell'Associazione. I rapporti tra la Sede centrale e le Sedi periferiche saranno determinati e regolati da appositi regolamenti.

Art. 3

Scopi dell'Associazione

L'Negli Occhi dei Bambini Onlus è costituita allo scopo di promuovere e realizzare iniziative nell'ambito delle pari opportunità, nonché molteplici attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. In particolare l'associazione intende:

- I. tutelare e promuovere i Diritti dei Minori; dei minori, dei genitori e figli di coppie separate e/o divorziate.
- II. promuovere l'applicazione delle Direttive Europee, e delle Convenzioni internazionali, in materia di Diritto di Famiglia, di Tutela dei Minori, l'applicazione delle normative, sia in campo civile che penale, nel pieno rispetto ed applicazione dei Diritti dei Minori e della famiglia anche attraverso la promozione, l'aggiornamento e l'ampliamento della riforma delle stesse e della legislazione vigente;
- III. vigilare sull'attuazione e sull'applicazione corretta delle direttive Europee, ed internazionali, e delle leggi vigenti in materia, nonché sulla corretta applicazione dei protocolli medici nazionali e internazionali e sulla osservanza delle norme deontologiche che regolano l'operato degli ordini professionali coinvolti nella tutela dei diritti dei minori;
- IV. attuare i principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- V. promuovere il principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali;
- VI. promuovere lo sviluppo della democrazia e della persona umana;
- VII. riunire e coordinare tutte le forze associative no profit e senza fini di lucro che siano regolarmente costituite, nonché gli Enti morali ed Istituzionali pubblici e privati che condividano gli scopi e le norme statutarie dell'Associazione **Negli Occhi dei Bambini Onlus**;
- VIII. superare tutte le forme di disagio sociale dei minori residenti, anche immigrati;
- IX. affermare il diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione scolastica permanente di tutti i minori residenti, anche immigrati.

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e di utilità sociale, così come previsto all'art. 2 della legge 383/2000.

Inoltre ha lo scopo offrire:

1. Consulenza in campo legale con specialisti in diritto di famiglia;
2. Aiutare coloro che vivono questa esperienza;
3. Fornire assistenza umana e sociale ai genitori e bambini;
4. Tutelare e promuovere i diritti dei genitori non conviventi o non affidatari;
5. Promuovere attività educative e culturale intesa a valorizzare la funzione genitoriale;
6. Promuovere attività educative e culturali per prevenzione dei disagi sociali;
7. Organizzare riunioni, convegni, congressi, attività formative curando pubblicazioni e la diffusione di notizie ed informazioni;
8. Incoraggiare e favorire studi e ricerche;



9. Giuridico, appoggiando proposte di legge;
10. Psicologico, della mediazione familiare e genitoriale, incontri periodici con personale specializzato in campo psicologico e nella mediazione familiare;
11. Informativo: raccolta e disponibilità di recenti articoli inerenti la separazione/divorzio e l'affido dei figli;
12. Ricreativo: a latere delle attività suddette l'Associazione si propone di organizzare attività ricreative.

Art. 4

Principi Generali

I principi generali ai quali si uniforma la vita associativa sono: l'uguaglianza di diritti di tutti gli associati; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità; l'uniformità del rapporto associativo che preveda i medesimi diritti di voto (per statuti, regolamenti ed elezioni di organismi dirigenti) per tutti i soci maggiorenni; sovranità dell'assemblea dei soci; pubblicizzazione per il corpo associativo delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni e dei rendiconti.

Titolo II – Forma Associativa

Art. 5

Tipologie di Soci

Sono previsti i seguenti tipi di soci: fondatori; benemeriti; ordinari; onorari.

1. **Soci fondatori** sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo;
2. **Soci benemeriti** sono coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie e i singoli cittadini, enti, imprese, e chiunque altro individualmente o in forma associata, come pubblico o privato, abbia con il proprio intervento, sostenuto e contribuito agli scopi statuari. L'istanza di riconoscimento dello stato di socio benemerito va sottoscritta da almeno un decimo dei soci e presentata al Presidente dell'Associazione per conoscenza, nonché all'assemblea per l'approvazione.
3. **Soci ordinari**: sono quelle persone che condividono le finalità dell'Associazione e acquisiscono i relativi diritti e doveri.
4. **Soci Onorari**, che vengono proclamati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci, e che si sono distinti ed impegnati nel campo della tutela e promozione dei diritti dei minori. I soci onorari possono essere persone fisiche, hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione **Negli Occhi dei Bambini Onlus**, partecipano alla assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale.

Tutte le tipologie di soci hanno gli stessi diritti di voto.

Art. 6

Domande di Ammissione

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e i regolamenti interni. Sono soci di diritto i soci che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare

la quota associativa. Nel caso di persona giuridica l'istanza di adesione è presentata dal Presidente, Legale Rappresentante dell'ente. In base alle disposizioni della legge sulla privacy e del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo assenso scritto del socio. L'aspirante socio deve versare, contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'ammissibilità, la quota annuale.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

Gli aderenti svolgono la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, ancorché indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Gli associati hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione ed essere eletti negli stessi;
- ricevere informazioni su tutte le attività nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
- rispettare la riservatezza sulle azioni programmatiche dell'associazione onde evitare azioni di concorrenza;
- essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 8

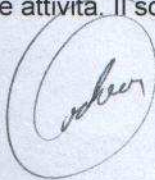
Ingresso di Nuovi Soci

L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di iscrizione all'Associazione. La delibera sull'ammissione è inappellabile. Al nuovo socio sono riconosciuti diritti e doveri che discendono dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e da tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

Art. 9

Recesso ed Esclusione del Socio

1. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; i soci fondatori e i soci con incarichi in caso di dimissioni devono dare preavviso entro termini congrui fissati dal Consiglio Direttivo, al fine di garantire la continuità delle attività. Il socio che recede non ha diritto al rimborso di quanto versato.



2. L'esclusione di soci e associazioni aderenti avviene:

- per il mancato rinnovo della quota associativa, entro tre mesi dalla scadenza annua;
- per comportamento scorretto che possa danneggiare l'immagine dell'Associazione e gli scopi sociali;
- quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per inattività prolungata;

Le espulsioni sono decise dal Comitato Direttivo, senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera; è ammesso il ricorso entro trenta giorni all'assemblea; in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso fino alla deliberazione assembleare. Il socio sospeso intanto non può esercitare il diritto di voto.

Art. 10

Quote Sociali

La quota associativa annuale per il primo anno è pari a 50 euro per i soci fondatori che saranno pertanto anche inseriti nella categoria dei soci benemeriti, 25 euro per i soci ordinari, da versare entro tre mesi dall'inizio dell'anno sociale o se già cominciato, dalla richiesta di ammissione all'associazione. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. La quota sociale è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per eredità. Le quote associative vengono deliberate ogni dall'assemblea dei soci e possono variare in amuleto o in diminuzione.

Art. 11

Personale

Il funzionamento e le attività dell'Associazione sono assicurate da personale volontario fornito dagli stessi Enti che compongono l'assemblea dei soci e da ogni forma di collaborazione di personale esterno nei limiti previsti dalla legge, avvalendosi di esperti nel campo dell'avvocatura, della psicologia, della neuropsichiatria infantile, della mediazione familiare, della magistratura, dello sport e della cultura, nonché di soggetti privati che si vorranno mettere a disposizione su base gratuita.

Oppure reperito a seguito di specifiche convenzioni con soggetti pubblici o privati, nonché personale stipendiato o con contratti di collaborazione professionale, regolarmente approvati dal Consiglio Direttivo. La qualità di volontari è disciplinata all'art. 2 della legge 266/91.

Titolo III – Sistema Istituzionale

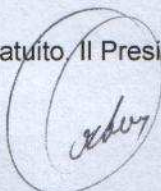
Art. 12

Organismi dell'Associazione

Sono organismi dell'Associazione **Negli Occhi dei Bambini Onlus**:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito. Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione.



Art. 13

L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è formata da tutti i soci: fondatori, benemeriti e ordinari.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate, tramite comunicazione scritta, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, su proposta del Consiglio Direttivo, o di almeno due dei suoi membri oppure da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci. La comunicazione contiene l'ordine del giorno dei lavori.

È convocata ordinariamente almeno una volta all'anno per approvare il bilancio ed il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, e per approvare linee programmatiche per il successivo.

Alle sedute dell'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota annua di associazione, in persona del legale rappresentante o suo delegato. Ogni Socio può delegare un altro a rappresentarlo in Assemblea, ma nessun Socio può avere più di una delega. La delega deve avere forma scritta e spetta al Presidente dell'assemblea controllarne la regolarità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di un suo impedimento o assenza, dal Vice Presidente.

Art. 14

Validità delle Assemblee

Le Assemblee Ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione sono valide quando siano presenti almeno 1/3 dei soci, con arrotondamento per difetto, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le Assemblee Straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci, in seconda quando sono presenti la metà più uno dei soci. Le Assemblee Straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'Associazione sono valide in prima e in seconda convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al voto. Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano. Lo scioglimento può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato.

Art. 15

Deliberazioni Assembleari

Nelle Assemblee sia Ordinaria che Straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, anche per delega, sia in prima che in seconda convocazione. Fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'Associazione o a variazioni dello Statuto per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima e seconda convocazione occorre la decisione di almeno i 3/4 dei soci presenti. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, e vengono custoditi nella sede sociale per poter essere consultati dagli associati.

Art. 16

Competenze e Funzioni



Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- approvare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- approvazione dei Rendiconti Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- redazione/modifica/revoca di Regolamenti interni, ivi compreso quello Generale; il primo Regolamento può essere redatto dall'Assemblea costituente; il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative può redigere/modificare/revocare propri Regolamenti interni;
- deliberare su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- nominare i "soci benemeriti" su proposta di almeno un decimo dei soci o del Consiglio Direttivo;
- ogni altra funzione o deliberazione assembleare prevista ed attribuita per legge.

Art. 17

Efficacia e Validità delle Delibere dell'Assemblea

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Fatta salva la facoltà dell'Assemblea di definire annualmente nuove deleghe, all'atto della redazione del presente Statuto vengono stabilite le seguenti deleghe operative:

- Area Organizzazione & Territorio;
- Area Rapporti tra le associazioni;
- Area Volontariato;
- Area Politiche familiari;
- Area Abusi ai minori;
- Area Affidamento Condiviso;
- Area Medico Scientifica;
- Area Economia e Statistica;
- Area Tecnico Giuridica;
- Area Legislativa;
- Area Comunicazione Istituzionale;
- Area Scuola & Università;

- Area Professioni;
- Area Sport;
- Area Cultura.

Art. 18

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque membri. Essi sono eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni due anni dalla totalità dei soci ed è rieleggibile. Può cooptare nuovi componenti in sostituzione di dimissionari o decaduti. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.

Art. 19

Compiti del Consiglio Direttivo

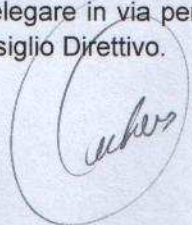
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- discutere e approvare il programma annuale di attività, da presentare poi all'Assemblea;
- valutare l'ammissione di nuovi soci;
- convocare le Assemblee;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- attribuire le cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
- redigere la Relazione annuale sul bilancio, esprimendo motivazioni di eventuali sfondamenti superiori al 10% (dieci per cento) del totale annuo delle spese.
- eleggere il Presidente a maggioranza assoluta;
- eleggere il vice Presidente su proposta del Presidente;
- valutare le modalità di gestione inerenti tutte le attività e iniziative volte a realizzare progetti o eventi vari;
- ogni altro accadimento e deliberazione attribuita per legge.

Art. 20

Presidente

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'associazione. Esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita il coordinamento organizzativo. Dura in carica tutta la durata del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile. In caso di assenza temporanea o impedimento, la firma sociale è assunta per delega dal vicepresidente che lo sostituisce di diritto. Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri al vicepresidente o a membri del Consiglio Direttivo.



Art. 21

Funzioni del Presidente

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- con firma congiunta con il Vice Presidente, prendere in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo;
- ha inoltre il potere di fissare mansioni, assunzioni e compensi a collaboratori esterni e professionisti, nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, con possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale.
- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.

Art. 22

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di sua esplicita delega o suo imprevisto impedimento.

Art. 23

Elezioni degli organi sociali

La modalità di voto dei soci prevede la possibilità di esprimere da una a tre preferenze per i soci candidati a ricoprire una carica sociale. In caso di parità di voto tra due o più soci per la stessa carica sociale si procede a ballottaggio. L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma per alzata di mano, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto. L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo, il Direttivo nomina il Presidente, il Presidente nomina il Vice Presidente ed il proprio Segretario.

Titolo IV - Patrimonio, Risorse, Amministrazione

Art. 24

Risorse Economiche e Patrimonio iniziale

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote degli associati;



b) eredità, donazioni e lasciti;

c) ogni altro tipo di entrate previste ai sensi dell'articolo 4 della L. 383/2000.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il fondo patrimoniale di costituzione ammonta a euro 450,00, composto da 9 quote di 50 euro cadauna.

Art. 25

Bilancio

L'esercizio sociale si svolge dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio consuntivo deve essere redatto e approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente statuto. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi riserve o capitale: eventuali residui attivi o passivi dovranno essere inseriti nell'esercizio successivo. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste.

Art. 26

Scioglimento e Liquidazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui agli articoli 15 e 16 del presente statuto. Sarà compito dell'Assemblea provvedere alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Soci. La stessa Assemblea dovrà indicare a quali fini di beneficenza o pubblica utilità destinare quanto rimane in utili o attrezzature. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni a fini di pubblica utilità. E comunque non potranno essere devoluti residui attivi ai soci a nessun titolo. A tale riguardo si rimanda integralmente a quanto previsto in caso di scioglimento dalla legge 383/2000 e legge 266/91.

Art. 27

Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- versamenti aggiuntivi dei soci per le varie attività sociali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- contributi elargiti da soggetti pubblici e privati;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;



- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate derivanti da attività di formazione professionale e da pubblicazioni;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale;
- ricavi da sponsorizzazioni;
- ogni altra forma di introito previsto dalla Legge.

Titolo V - Norme Finali

Art. 28

Variazioni Statuto

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 dello stesso.

Art. 29

Efficacia dei Regolamenti

I Regolamenti interni, le Disposizioni, emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'associazione ed impegnano tutti, soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Art. 30

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile nonché alle norme di Legge in materia, e specificamente si rinvia alla legge 383/2000, alla legge 266/91 ed al D.LGs 460/97.

Palma Campania (NA), 19 settembre 2011.

ESENTE DA BOLLO DL 460/97 ART 10

Firme

Giorre Peremela
 Corvella Anna Maria
 Corbucci
 De Gregis Saviano
 De Gae Felice
 Lariano Giuseppe
 Vincenzo Portanova
 Rosta